

CAPITOLO XV

IMMERSIONI

Come previsto nell'art. 7 del “Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Mergozzo” nello svolgere le **immersioni** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa di cui all'art. 4, comma 2, ed essere assistiti da una unità di appoggio.

2. È vietato praticare immersioni:

a) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;

b) nelle zone riservate alla balneazione;

c) nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 2;

d) nei corridoi di navigazione di cui all'art. 3, comma 2.

3. I divieti, di cui al comma 2, non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri delle Forze dell'Ordine, nonché nell'esercizio di attività professionali e di ricerca scientifica debitamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.